

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (890), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 12
CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 7, 11
FALLUCCHI (DC), *relatore alla Commissione* 2, 7, 11
FINESTRA (MSI-DN) 5

GIUST (DC) Pag. 6
MILANI Eliseo (Sin. Ind.) 10, 11, 12

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 13

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (890), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (890), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Fallucchi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole colleghi, rassegnò alla vostra attenzione la relazione sul disegno di legge n. 890, riguardante l'introduzione della specialità di navigatore nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

Questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 19 luglio 1984, ed è stato trasmesso al Presidente del Senato per l'esame e l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento in data 27 luglio 1984. Siamo ora al 19 giugno 1985; sono cioè passati più di dieci mesi dal tempo della sua trasmissione al Senato della Repubblica. Il lungo tempo trascorso non deve peraltro suscitare meraviglia in quanto molteplici ne sono le ragioni.

Infatti, il disegno di legge, assegnato a questa Commissione permanente alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione estiva dello scorso anno, ha subito ritardi sia per la maggiore priorità di altri provvedimenti legislativi, quali ad esempio la legge di bilancio e la legge finanziaria per il 1985, sia per le vicende elettorali, quella amministrativa e quella referendaria, terminate rispettivamente il 12 e 13 maggio e il 9 e 10 giugno del corrente anno, che ci hanno visto tutti impegnati e hanno in un certo senso ritardato la nostra attività legislativa.

Devo peraltro aggiungere che una parte del ritardo è dovuta anche a talune perplessità che questo disegno di legge mi ha suscitato e ai necessari approfondimenti che l'attenuazione, se non l'eliminazione, di queste perplessità richiedeva.

L'obiettivo che questo disegno di legge si prefigge di conseguire è quello di introdurre nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica la specialità di navigatore.

Il conseguimento di tale obiettivo è dettato dall'esigenza di dotare di efficienti equipaggi i nuovi aerei, gli MRCA o Tornado, che l'Italia,

attraverso una coproduzione italo-anglotedesca, sta acquisendo e che dal 1982 costituiscono parte della linea di volo di combattimento della nostra aeronautica militare; essi attualmente sono circa 60 e dovranno in futuro raggiungere il numero di 100.

Come è noto, il Tornado è un aereo da combattimento biposto, con due plance, una anteriore ed una posteriore, nelle quali è distribuita tutta la strumentazione necessaria all'efficace assolvimento delle missioni assegnate ad un tale tipo di aereo.

Di conseguenza, la necessità di avere su questo aereo due ufficiali di elevate capacità psico-fisiche che, integrandosi quasi simbioticamente, uno come pilota responsabile della condotta del volo e della missione, l'altro come collaboratore in grado di leggere gli strumenti di bordo del suo quadro-comando, con la stessa visione e con lo stesso spirito del pilota, possano condurre insieme l'aereo all'assolvimento della missione.

A fronte di una siffatta situazione, la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non assegnare a questo tipo di aereo due piloti, cioè due persone che hanno praticamente uguali caratteristiche psico-fisiche, provenienti da uno stesso *iter* formativo, invece di assegnare un pilota ed un navigatore? La risposta, purtroppo, è frustrante nella sua semplicità: non vi sono piloti in numero sufficiente per equipaggiare i Tornado.

Così come è stato desunto dall'esperienza e dagli studi, il rapporto ottimale tra mezzo aereo e piloti è di 1,5 (personalmente ritengo che questo rapporto sia molto basso e che in altre nazioni sia molto più alto). Questo rapporto sta a significare che per ogni aereo occorre un pilota e mezzo, e per un Tornado occorrono quindi tre piloti.

La situazione degli organici del ruolo naviganti in servizio permanente effettivo è molto grave; i vari gradi di detto ruolo sono carenti mediamente del 35-40 per cento. Tale vuoto dell'organico è dovuto in parte agli incidenti che purtroppo accadono, ma in parte, e soprattutto, agli esodi verso le compagnie aeree civili che offrono remunerazioni ben più allettanti di quelle offerte dall'aeronautica militare e, diciamo, dallo Stato italiano.

Questa è materia che ci dovrebbe far riflettere, ma ritengo che una simile riflessione troverà posto al momento opportuno quando formalmente sarà presentata al Parlamento l'attesa nuova legge di avanzamento e reclutamento degli ufficiali.

Per queste ragioni è evidente la necessità di fare ricorso ad altra figura di ufficiale, quella del navigatore, che pur avendo caratteristiche psico-fisiche elevate e simili a quelle del pilota se ne discosta per il fatto che non è abilitato al pilotaggio. Tuttavia, le caratteristiche psico-fisiche sono tali da consentire quella convivenza simbiotica alla quale ho fatto cenno precedentemente. In tal senso quindi si è indirizzata la scelta dell'aeronautica militare e dell'amministrazione della Difesa. E non da ora, ma dal 1979, quando in previsione dell'entrata dei Tornado nella nostra linea militare di volo, ci si è preoccupati di preparare un numero sufficiente di uomini per la nuova macchina bellica.

Ci troviamo quindi di fronte ad un atto dovuto, per il quale il Parlamento potrebbe giustamente recriminare. Tuttavia, a giustificazione dell'aeronautica militare va rilevato che l'esigenza, anche sotto l'aspetto legislativo, giuridico e formale, fu avvertita dall'aeronautica

militare fin dal 1978, ma i mille «lacci e laccioli» tra cui anche l'interruzione dell'VIII legislatura - se vogliamo considerarla un impedimento - ne hanno consentito la presentazione al Parlamento soltanto agli inizi del 1984.

Il disegno di legge al nostro esame si sviluppa nel suo articolato secondo l'assunto che ho cercato di illustrare. Prevede nei vari articoli l'arruolamento degli ufficiali navigatori attraverso l'accademia aeronautica come specialità del ruolo naviganti; ne precisa l'*iter* di carriera attraverso periodi di comando specifici per ogni grado, stabilisce la parità giuridica ed economica dei navigatori con gli ufficiali piloti in relazione al comune rischio e alla comune formazione; inoltre, per un periodo di quattro anni, quanti ne sono necessari, secondo le vigenti norme, all'accademia aeronautica per immettere in carriera gli ufficiali di questa specialità, è previsto che essi possano essere tratti a domanda dagli ufficiali dei ruoli servizi aventi requisiti psico-fisici simili a quelli dei piloti.

In merito all'articolato di questo disegno di legge e delle norme di carattere sostanziale in esso contenute, ritengo doveroso richiamare la vostra attenzione su aspetti negativi e positivi.

Gli aspetti positivi sono i seguenti: il fatto che non vi è alcun aumento dell'organico del ruolo naviganti normale dell'aeronautica militare, organico peraltro carente come già detto precedentemente; la pariteticità giuridico-amministrativa degli ufficiali della nuova specialità con gli ufficiali piloti; la necessità di acquisire al più presto gli ufficiali navigatori per consentire l'impiego efficace degli aerei Tornado, anche attraverso il trasferimento a domanda di alcuni ufficiali dal ruolo servizi al ruolo naviganti normale.

Vi sono peraltro alcuni aspetti che a mio avviso sono negativi, che fanno sorgere alcune perplessità e possono essere, tra l'altro, forieri di imprevedibili conseguenze. Prima di tutto, la presenza nell'unico ruolo naviganti normale dell'aeronautica militare di ufficiali piloti e di ufficiali non piloti. Ciò potrà comportare nel futuro una forma di degrado o di inquinamento di questo ruolo, la cui limpida cristallinità, le cui caratteristiche di elevata qualificazione del personale hanno da sempre costituito emblematicamente l'essenza stessa della nostra aeronautica militare. A ciò si aggiunga che i requisiti di comando necessari per la progressione di carriera sono differenti a seconda che si tratti di ufficiale pilota o di ufficiale navigatore. Per esempio, nell'articolo 3, per un colonnello pilota è richiesto il comando di uno stormo aereo, mentre per il colonnello navigatore è previsto il comando di un aeroporto armato, il cui significato peraltro può suonare anche ambiguo. Tale differenza può far sorgere il dubbio che in sede di commissione di avanzamento anche la valutazione possa essere diversa nell'intento di privilegiare la specialità dei piloti; può anche comportare per il futuro pressioni da parte degli ufficiali navigatori per ottenere la completa parità degli incarichi di comando, con il risultato che un giorno potrà essere al comando di uno stormo un colonnello, che, pur avendo navigato in un determinato tipo di aereo, non lo ha mai pilotato. E anche vero che ad un certo livello fanno premio le capacità manageriali, ma devo sommessamente rilevare che un ufficiale pilota

che raggiunge il grado di colonnello queste qualità manageriali deve averle quasi *naturaliter*.

Questi aspetti negativi sui quali ho ritenuto doveroso soffermarmi, per onestà verso me stesso, verso di voi e verso la stessa amministrazione della Difesa, rappresentano i limiti di questo disegno di legge. Forse sarebbe stato opportuno istituire un ruolo a sè stante eventualmente utilizzando le vacanze esistenti nel ruolo naviganti normale. Ma non intendo porre in discussione una scelta operata a suo tempo anche sotto l'assillo dell'urgenza che debbo peraltro ritenere ponderata ed approfondita. Tuttavia, su questo specifico aspetto mi sono premurato di formulare un ordine del giorno che sottopongo alla attenzione vostra e del Governo, perchè l'amministrazione della Difesa ne tenga conto nel presentare al Parlamento l'attesa legge dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione mi preme sottolineare che, considerati gli aspetti positivi del provvedimento, pur con le perplessità che possono nascere dai limiti di esso, tenuto conto che allo stato degli atti un qualsiasi ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge può compromettere l'efficienza della nostra aeronautica militare, stante anche le attese del personale navigatore già in servizio, mi permetto di rivolgervi l'invito ad una sollecita approvazione.

Come avevo preannunciato nel corso della mia relazione, ho presentato il seguente ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 890, recante «Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica»;

rilevato che nel predetto ruolo vengono a confluire gli ufficiali piloti ed ufficiali privi del brevetto di pilota militare, situazione, questa, che potrebbe comportare un appannamento dell'immagine del ruolo naviganti;

constatato, altresì, che i requisiti per l'avanzamento nei vari gradi, quali gli incarichi di comando, risultano differenziati a seconda che si tratti di ufficiali piloti o di ufficiali navigatori,

invita il Governo:

a voler riesaminare il problema dell'inquadramento degli ufficiali navigatori nell'ambito della prevista nuova legge sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, al fine di accertare se esista la convenienza di istituire un ruolo *ad hoc* per i navigatori, utilizzando in parte le disponibilità offerte dalla dotazione organica del ruolo naviganti».

(0/890/1/4)

FALLUCCHI

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fallucchi.
Dichiaro aperta la discussione generale.

FINESTRA. Signor Presidente, prendo lo spunto dalla dettagliata relazione del senatore Fallucchi. Devo ricordare che il disegno di legge

in questione è di iniziativa governativa e quindi lo stato maggiore dell'Aeronautica lo avrà ritenuto necessario.

Gli ufficiali operatori di sistema attualmente appartengono al ruolo servizi ma in realtà differiscono da coloro che sono addetti agli aeroporti perchè sono ufficiali specializzati nei sofisticati sistemi degli apparecchi Tornado o di altri apparecchi di ultima produzione. Se sono imbarcati sul Tornado, sono soggetti agli stessi rischi e agli stessi pericoli del pilota. Io credo poi che un pilota abbia delle mansioni diverse da colui che è addetto al funzionamento dei sistemi, tanto è vero che gli apparecchi sono a due posti, uno per il pilota che ha la responsabilità della conduzione dell'aereo e di tutto quello che può essere il funzionamento dell'armamento, mentre l'altro è responsabile di tutti i sistemi che fanno funzionare l'armamento e l'apparecchio.

Quindi, sono due cose diverse, ma parto dal principio che i rischi sono i medesimi.

Pertanto, ritengo che sia giusto che questi operatori abbiano gli stessi diritti del pilota. Del resto, alle stesse conclusioni è giunto il relatore, che si è preoccupato di evidenziare sia gli aspetti positivi che quelli negativi del provvedimento, ritenendo comunque prevalenti i primi rispetto ai secondi; ha invitato pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Quindi, non solo condivido quanto è stato detto dal relatore, ma considero positivamente l'introduzione della specialità di navigatore militare anche per motivi di equità.

Dichiaro pertanto fin da ora che voterò a favore.

GIUST. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per associarmi alle valutazioni generali espresse dal relatore. Condivido le considerazioni del senatore Fallucchi; anche quelle critiche, sull'impostazione generale del problema.

Anche questo è un disegno di legge che richiama l'appello, signor Presidente, che più volte abbiamo rivolto al Governo perchè si concluda la fase delle leggi corporative, parziali - chiamiamole come vogliamo - e si affronti una volta per tutte il problema, ormai annoso, del riordino generale ed organico della normativa concernente lo *status* e l'avanzamento degli ufficiali.

Rinnovo quindi ancora una volta questo appello. D'altra parte mi rendo conto per questo particolare disegno di legge delle motivazioni di urgenza che sono alla base della sua origine, che mi inducono oggi a superare quella posizione indiscutibilmente diversa che in passato avevo assunto, proprio lamentando la mancanza di una normativa organica.

Non entro nel merito e negli aspetti tecnici. Del resto, la relazione svolta dal senatore Fallucchi ha ampiamente motivato la validità e gli elementi positivi del provvedimento.

Pertanto, signor Presidente, fatte queste osservazioni, associandomi ancora alle conclusioni del relatore, annuncio che esprimerò voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Invito la Commissione ad approvare con sollecitudine questo disegno di legge, che pone fine ad una situazione di estremo disagio degli operatori nell'ambito di questa specialità.

Ricordo solo un fatto: sono caduti due Tornado e nel disastro, insieme ai due piloti, sono deceduti i due navigatori, Baldesi e Ceccarelli, per i quali purtroppo non vigeva lo stesso *status* dei piloti. Questo ritengo che sia il dato essenziale da tener presente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non sono in grado di valutare appieno la questione perchè, ogni volta che parliamo di riconoscimenti, di rischi, eccetera, vi è connessa una serie di conseguenze sul piano delle promozioni, degli eventuali incarichi, che non sono strettamente collegati nè alla qualità di pilota nè a quella di navigatore ma alla carriera e quindi sono da considerare più in sede di reclutamento e avanzamento che non in questa sede.

Tuttavia ritengo che, poichè è un invito a studiare e ad esaminare tale questione, l'ordine del giorno del senatore Fallucchi possa essere accolto dal Governo.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prendendo atto della dichiarazione del Governo, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono trattati dagli allievi della Accademia aeronautica che abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano».

È approvato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità

corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado».

È approvato.

Art. 3.

Alla tabella 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni del quadro I, colonna 3:

1) in corrispondenza del grado di sottotenente:

«Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare»;

2) in corrispondenza del grado di capitano:

«Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare; superare il corso normale della scuola di guerra aerea»;

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

«Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando gruppo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea»;

4) in corrispondenza del grado di colonnello:

«Un anno di comando di stormo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare»

È approvato.

Art. 4.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza».

«I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare».

È approvato.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98».

È approvato.

Art. 6.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

È approvato.

Art. 7.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti, collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima

vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati disponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali, di cui al precedente primo comma, la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale è valida anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali, di cui al precedente primo comma, decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì essere computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Eliseo Milani e Fiori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati impiegati su velivoli biposto supersonici da combattimento presso reparti operativi o sperimentali ovvero che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare o che lo conseguano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entri trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado e anzianità. Gli ufficiali la cui anzianità in servizio permanente effettivo dati da almeno il 31 dicembre 1973 sono collocati in ruolo dopo l'ultimo di pari grado e anzianità alla data del 1° gennaio 1984».

MILANI Eliseo. Signor Presidente, illustro molto rapidamente questa nostra proposta di modifica riguardante una categoria di militari, cioè coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati impiegati con continuità, per almeno due anni, in qualità di navigatori militari su velivoli biposto supersonici da combattimento presso reparti operativi o sperimentali. Il nostro emendamento è appunto volto a prevedere che il passaggio nel ruolo naviganti normale possa essere consentito anche a questi ufficiali, che rischiano di non avere questo riconoscimento, anche se di fatto sono stati impiegati come navigatori militari, come ricordava anche il Sottosegretario.

Tale modifica non riguarderebbe molte persone; tuttavia ritengo che nel contesto complessivo del provvedimento debba essere preso in considerazione anche questo aspetto.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a mio avviso, quanto proposto dal senatore Milani è già implicito nel primo comma dell'articolo 7. Ritengo che oltretutto l'emendamento sia riduttivo. Non vi è alcuna data. A me pare che invece il testo dell'articolo in questione comprenda un maggiore numero di ufficiali che possono transitare nel ruolo naviganti.

E chiaro che, come ho già detto nella relazione, non tutti possono transitare nel ruolo naviganti, ma solo coloro che sono in possesso del brevetto di navigatore militare, per conseguire il quale sono peraltro richiesti, ripeto, requisiti psico-fisici elevatissimi, quasi identici a quelli richiesti ai piloti. Non vi è alcuna differenza tra gli uni e gli altri, se non quella sostanziale di non essere al pilotaggio.

MILANI Eliseo. Mi riferisco a coloro che hanno già svolto queste funzioni e che rischiano di essere messi fuori ruolo.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Ma quanto lei, senatore Milani, cerca di porre in evidenza, quelle stesse caratteristiche già sono evidenziate nel testo. Mi riferisco soltanto a quelle caratteristiche che il collega Milani vuole porre in evidenza ma che sono già evidenti nel contesto della legge, per il conseguimento del brevetto di navigatore. Mi sembra che l'articolo 7, così come formulato, esprima quello che il proponente dell'emendamento si prefigge di conseguire, ma vorrei aggiungere che se noi apportiamo una qualsiasi modifica a questo disegno di legge, provocheremo il suo ritorno alla Camera dei deputati, con una conseguente e ulteriore perdita di tempo.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche io rivolgo al senatore Milani l'invito a ritirare l'emendamento, per ragioni anche «aritmetiche» ed in ogni caso prego la Commissione di approvare l'articolato così come è, soprattutto per le ragioni di tempo richiamate anche dal senatore Fallucchi.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, ritengo di non poter accogliere l'invito del relatore, senatore Fallucchi e del sottosegretario Ciccardini e pertanto insisto affinché l'emendamento da me presentato venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori all'articolo 7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sono

emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad adeguare alla presente legge il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Accademia aeronautica ed ogni altra norma regolamentare.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

BOLDRINI. Signor Presidente, la analitica relazione presentata dal senatore Fallucchi solleva una questione importante.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema delicato che riguarda la strutturazione e l'utilizzazione di mezzi militari delle Forze armate. La questione del Tornado è vecchia, viene da lontano ed ha suscitato già una polemica politica per quanto riguarda la scelta, una polemica per quanto riguarda la costituzione dei consorzi ed una polemica addestrativa e militare per quanto riguarda la sua utilizzazione. Il punto che ritengo occorre evidenziare con molta attenzione, è che noi soltanto oggi arriviamo a varare un provvedimento che cerca di dare una configurazione nuova anche al personale addetto a questi strumenti militari; allora la questione che si pone, signor Presidente, è che noi arriviamo sempre in ritardo: in altre parole, quando operiamo la scelta di un sistema d'arma, a mio modesto avviso, il Ministero dovrebbe già essere in grado di stabilire i modi di addestramento, l'organico necessario, tutte le misure adatte perchè altrimenti noi - come adesso - arriveremo sempre in ritardo a «rattoppare» una situazione abbastanza complessa varando un provvedimento che attiene sia alla specializzazione del personale che all'organico e all'addestramento del personale stesso.

Mi sembra che questo disegno di legge sollevi ancora una volta un problema che abbiamo ripetutamente posto e cioè che nel quadro generale della programmazione militare bisogna, da una parte, prevedere quale tipo di armamento si voglia, e dall'altra anche stabilire i modi, i tempi e le finalità per preparare un personale adatto all'utilizzo degli strumenti militari. Per queste ragioni mi associo a quanto espresso nella parte finale della relazione del senatore Fallucchi dove si auspica un provvedimento che riguarda l'ordinamento degli ufficiali, ma rivolgo anche un sollecito richiamo al Ministro della difesa perchè sulla questione degli armamenti moderni, che è all'ordine del giorno, ci sia dal punto di vista del personale una particolare sollecitazione e un particolare interessamento.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti a questo presentati, è opportuno rinviarne la trattazione. Pertanto, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO